**Forestas**
*Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna*
**Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna**

SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE NEL SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI (OG) - VC.U.U. VB9KV9 – RDO: rfq 472653 - CAP SC 05.1001.**

## Art. 1 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di pulizia e disinfezione con l'utilizzo di presidi medico-chirurgici delle autobotti in dotazione del Servizio di Protezione Civile utilizzate per il trasporto esclusivo di acqua potabile.

Le autobotti oggetto del servizio di pulizia e disinfezione sono le seguenti:

| Descrizione | TARGA | PORTATA CISTERNA LT. |
|---|---|---|
| MAN NUTZFAHRZEI GE 13 224 L | AZ 861 RW | LT 8000 |
| IVECO 130/120 | CN 0478 HH | LT 6700 |
| UNIMOG U 5023 | GV 174 BG | LT 5000 |

## Art. 2 - IMPORTO A BASE D'ASTA

**L'Importo stimato e assunto a base d'asta è di € 650,00 (SEICENTOCINQUANTA/00) oltre Iva di legge.**

## Art. 3 - TERMINI MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il luogo di esecuzione del servizio è presso l'officina della Ditta aggiudicataria.

Il termine di effettuazione del servizio è **stabilito in 10 giorni naturali consecutivi** decorrenti dalla data del perfezionamento del Documento di Stipula dell'RDO.

In caso di ritardo nelle consegne si applicano le penali previste dal presente capitolato

## Art. 4 -TERMINI MODALITA' DI CONSEGNA

**Per informazioni chiamare il Sig. Asoni Antonio [redacted].**

In caso di ritardo nel servizio si applicano le penali previste dal presente capitolato.

## Art. 5 SCHEDA DI SICUREZZA

Il servizio in oggetto di pulizia e disinfezione degli automezzi dovrà essere svolto in base alla normativa vigente.

## Art. 6 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa entro 15 giorni dall'esecuzione a seguito della quale, l'appaltatore potrà procedere all'emissione della relativa fattura. L'Agenzia verificherà la regolare esecuzione del servizio, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto in oggetto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l'applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informando contestualmente la stazione appaltante e la prefettura – ufficio territoriale di governo - territorialmente competente.

In caso di difformità alle prescrizioni contrattuali saranno formulate le contestazioni all'esecutore.

A garanzia di tale obbligo, l'Agenzia può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre prestazioni di servizi in corso con l'Agenzia.

## Art. 7 - PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati dall'Amministrazione in favore del fornitore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura se successiva all'emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alle prestazioni indicate nell'ordinativo dei servizi, ovvero entro trenta giorni dalla data di emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione qualora l'Ente riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica da parte dell'Ente della regolarità contributiva dell'impresa. Si procederà, in caso contrario, ai sensi dell'art. 4 comma 2 DPR n. 207/2010. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell' esecuzione dei servizi, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi

contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

## Art. 8 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALI E RISOLUZIONI

Visti gli artt.125e 126 del Codice dei Contratti Pubblici nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei servizi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale. Le penali sono contabilizzate in detrazione al momento del pagamento. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si può procedere alla risoluzione del contratto. In caso di inesatta esecuzione, ovvero non conformità del servizio prestato a quanto previsto dal contratto l'operatore economico esecutore sarà soggetto ad una penalità pari al 2% dell'importo contrattuale. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

## Art. 9 - ONERI FISCALI

Come previsto dall'art. 139 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e dalle condizioni generali allegate ai bandi MePa, l'assolvimento dell'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario.
Il nuovo codice degli appalti prevede l'esenzione per gli affidamenti di valore inferiore ad euro 40.000,00.
In caso di importi superiori l'operatore dovrà assolvere l'obbligo di pagare entro i termini di legge l'imposta di bollo di cui all'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, con le modalità previste dalle disposizioni normative.
L'operatore aggiudicatario dei lavori dovrà altresì inviare all'ente prova dell'assolvimento del suddetto obbligo.
In seguito all'aggiudicazione definitiva della presente R.D.O., l'Agenzia Forestas provvederà alla stipula del contratto contestualmente alla verifica dell'assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'aggiudicatario.

## Art. 10 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia sarà competente unicamente il foro di Lanusei, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.

## Art. 11 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle regole del D.Lgs.36/2023 del Mercato Elettronico nonché alle norme di Contabilità Generale dello Stato.

**Il Direttore del Servizio**
Dott. Michele Puxeddu